

L'interesse sociale limita le scelte di gestione

Il Tribunale di Roma approfondisce i caratteri dell'azione gestoria diligente

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. [3343](#) del 20 febbraio scorso, ha ribadito il principio secondo il quale gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili solo perché la gestione dell'impresa sociale abbia avuto un esito **non positivo**.

La valutazione sull'eventuale responsabilità dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità può, però, derivare dal fatto che le "modalità" del suo agire denotino la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto a un tal genere di impresa, e il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di **inesatto adempimento** delle obbligazioni su di lui gravanti.

Nell'operato dell'amministratore, in ogni caso, assume carattere centrale la **fedeltà** all'interesse della società amministrata. Suo dovere primario è quello di perseguire tale interesse; sicché ogni sua azione od omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, e in contrasto con quello, costituisce immancabilmente una violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica.

Il principio dell'insindacabilità delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule), in particolare, soggiace a **due limiti**. Il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); il secondo è che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per le quali la scelta compiuta è stata preferita ad altre).

Quanto al primo profilo, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i **margini di rischio** connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite altrimenti evitabili (cfr. Cass. nn. [18231/2009](#), [28669/2013](#) e [5718/2004](#)).

Occorre, quindi, ripercorrere il **procedimento decisionale** che l'amministratore ha seguito per il compimento della scelta di gestione, verificando se lo stesso abbia eventualmente omesso le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto.

Con riguardo al secondo profilo, poi, non basta che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni e abbia eseguito (attraverso l'uso di risorse inter-

ne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore a una decisione **razionalmente coerente** con esse.

Da ripercorrere il procedimento decisionale dell'amministratore

L'amministratore che abbia svolto tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili e, nonostante ciò, abbia effettuato una scelta gestionale non razionalmente coerente con le informazioni ricevute, nonché dannosa per la società, non sarà irresponsabile nei confronti della società, ma, al contrario, sarà **doppiamente responsabile**, per gli inutili costi dell'informazione e per il danno arrecato.

A fronte di tali premesse, nella specie, in mancanza di qualsiasi giustificazione da parte dell'amministratore convenuto, e rimasto contumace, in ordine alla scelta di incrementare la spesa per l'acquisto di merce rivenduta sottocosto, i giudici romani osservano come la stessa non possa che apparire priva di ogni giustificazione logica, azzardata e inadeguata; una scelta, quindi, del tutto **contrastante** con l'interesse della società amministrata e causatrice di un **danno** quantificabile nella differenza tra il valore complessivo della merce di cui la società disponeva e la somma ricavata dalla vendita sottocosto.

Il risarcimento del danno in questione dà luogo a un **debito di valore**, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso.

Con la conseguenza che nella liquidazione deve tenersi conto della **svalutazione monetaria** verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva; ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito, e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno.

Spettano, inoltre, dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva e sino al soddisfo, gli interessi **legali**; mentre gli interessi **compensativi** – dovuti, in via equitativa, in conseguenza del mancato godimento della somma originaria liquidata per il danno emergente – sono da riconoscere solo se allegati e provati dal danneggiato, anche attraverso presunzioni.